



CITTA' DI CASALE MONFERRATO

REGOLAMENTO SPECIALE

PER L'ARMAMENTO

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ___ del ___ / ___ / ___

Redatto a cura del Comando di Polizia Locale

CAPO I

Generalità, numero e tipo di armi

- Art. 1 Disposizioni generali (attribuzioni del Consiglio Comunale)
- " 2 Numero delle armi in dotazione
- " 3 Comunicazioni al Prefetto
- " 4 Tipo di armi in dotazione
- " 5 Servizi di guardia d'onore e in alta uniforme

CAPO II

Modalità e casi di porto dell'arma. Servizi armati

- Art. 6 Assegnazione dell'arma
- " 7 Modalità di porto dell'arma
- " 8 Servizi da espletarsi con armi
- " 9 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
- " 10 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- " 11 Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso
- " 12 Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per supporto e relative comunicazioni

CAPO III

Tenuta e custodia delle armi

- Art. 13 Prelevamento e versamento dell'arma
- " 14 Doveri dell'assegnatario
- " 15 Custodia delle armi
- " 16 Prescrizioni di sicurezza
- " 17 Doveri del consegnatario delle armi
- " 18 Sostituzione delle munizioni
- " 19 Controlli e ispezioni sull'armamento

CAPO IV

Addestramento

- Art. 20 Addestramento al tiro
- " 21 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO V

Disposizioni finali

- Art. 22 Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi
- " 23 Norme integrative
- " 24 Entrata in vigore e comunicazioni

CAPO I

GENERALITÀ , NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Disposizioni generali (attribuzioni del Consiglio Comunale).

1. L'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge-Quadro 07/03/1986 n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi del presente Regolamento.
4. L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d'istituto del Corpo e, ai sensi del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali e della normativa vigente in materia, da essa non conseguono ad alcun titolo retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già percepite.
5. L'approvazione del presente Regolamento inerente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale da parte dell'organo consigliare ottempera al disposto dell'art. 5, comma 5, della Legge-Quadro 07/03/1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134, della legge 15/05/1997, n. 127, del Decreto Ministeriale 4/3/1987 n° 145 e successive modificazioni nonché, per quanto attiene agli strumenti di autotutela, alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 16-9063 del 1/7/2008 della Regione Piemonte.

Art. 2

Numero delle armi in dotazione.

1. Il Comandante Dirigente della Polizia Locale fissa, con propria determina dirigenziale, il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale.
2. Tale numero è equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi con arrotondamento, per eccesso, all'unità superiore e, comunque, con almeno il minimo di un'arma.
3. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è pari alla quantità di proiettili relativi ai caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnati ai singoli appartenenti alla Polizia Locale e comunque in numero non superiore a 50 ciascuno.
4. Il numero complessivo delle munizioni relative all'armamento di riserva non potrà essere superiore a 50 munizioni per ogni arma.

Art. 3

Comunicazioni al Prefetto.

1. Il provvedimento di cui all'articolo 2 del presente Regolamento ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

Tipo di armi in dotazione.

1. L'arma da fuoco in dotazione al personale di cui all'articolo 1 del presente Regolamento da scegliersi, all'atto dell'acquisto, tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, sono determinate nel modo seguente, sia per il personale maschile che per quello femminile:

- a) arma corta comune da sparo: in via principale semiautomatica e, in subordine, a rotazione;
- b) calibri consentiti: in via principale cal. 9x21 e cal. 9x17; in subordine 40 S&W, cal. 7,65; 7,65 parabellum e cal. 38 S.

2. E' consentito il porto e l'uso di strumenti di autotutela a scopo difensivo e dissuasivo, così come disciplinati dalla D.G.R. Piemonte n° 16-9063 del 01/07/2008; essi sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

3. Tali strumenti si identificano, ai sensi della citata D.G.R. 16-9063 in:

- manette in acciaio inox di tipo classico a due bracciali con chele regolabili e bloccabili, uniti da catenella o snodo con perno;
- spray irritante consistente in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione fornita dal produttore. Gli erogatori devono essere muniti di meccanismo a scatto di sicurezza tali da evitare fuoriuscite accidentali del prodotto;
- sfollagente-mazzetta di segnalazione in gomma/plastica bianca di lunghezza totale cm. 45 con impugnatura di cm. 13 rigata antiscivolo, diametro cm. 3, peso inferiore a gr. 500 e correggiolo di sicurezza da polso in nastro di pelle.

4. L'assegnazione e l'impiego degli strumenti di autotutela a scopo difensivo sopradescritti possono essere eventualmente subordinati allo svolgimento di uno specifico corso di addestramento al loro uso.

5. Oltre agli strumenti sopradescritti il personale può essere dotato di ulteriori strumenti di autotutela disciplinati dalla D.G.R. Piemonte n° 51-9269 del 21 luglio 2008, quali: giubbotti antiproiettili, protettore dorsale per motociclisti, gilet moto airbag, guanti antitaglio e antipuntura.

5. Quando le manette vengono usate durante il trasferimento degli arrestati o fermati per impedirne la fuga, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità

nel rispetto della dignità, comunque dovuta, alla persona in stato di costrizione.

Art. 5

Servizi di guardia d'onore e in alta uniforme.

1. Per i servizi di guardia d'onore in occasione di manifestazioni o cerimonie pubbliche civili o religiose, il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, al vessillo regionale, alla bandiera nazionale o al labaro del Corpo di Polizia Locale può essere dotato di sciabola.
2. La sciabola è altresì portata, nelle stesse circostanze di cui sopra, dagli ufficiali di polizia locale, previa autorizzazione del Comandante del Corpo, comandati di servizio, ove indossino l'alta uniforme. Gli stessi ufficiali utilizzano la sciabola con relativa fascia blu da indossarsi da destra a sinistra.
3. Il numero delle sciabole, per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, è pari al numero di ufficiali in servizio, compreso il Comandante, aumentato di due sciabole da utilizzarsi dal personale di qualifica inferiore inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, al vessillo regionale, alla bandiera nazionale o al labaro del Corpo di Polizia Locale. Le sciabole devono risultare della foggia prevista per la qualifica dei soggetti da cui vengono utilizzate.
4. Il porto della sciabola non è subordinato al possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza in forza della deroga contenuta nell'art. 77 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.. L'assegnazione della sciabola non potrà avere, comunque, carattere permanente.

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA. SERVIZI ARMATI.

Art. 6

Assegnazione dell'arma.

1. Per l'espletamento dei servizi di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento speciale, al personale della Polizia Locale al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali richiesti, accertati tramite certificazione sanitaria di cui al D.M. Sanità 28/4/1998 rilasciata dalla competente A.S.L.- Dipartimento Medicina Legale, l'arma è assegnata individualmente e in via continuativa.
2. Al personale della Polizia Locale non può essere assegnata in dotazione l'arma ove non sia in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
3. L'assegnazione in via continuativa dell'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è disposta con provvedimento del Comandante Dirigente. Di tale assegnazione dovrà essere fatta comunicazione al Prefetto.

4. Il Comandante Dirigente provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione in via continuativa, dandone comunicazione al Prefetto.
5. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
6. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione (tessera di servizio di cui all'articolo 50 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale) dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.
7. La materiale assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento all'atto dell'entrata in servizio, come pure la riconsegna degli stessi al momento della cessazione, o per qualsiasi causa, dal servizio, sono effettuate mediante la redazione di appositi verbali e la successiva annotazione sui relativi registri, custoditi presso l'ufficio Comando del Corpo. Analoghi registri vengono tenuti per le annotazioni relative alla presa in carico e restituzione degli strumenti di autotutela di cui all'art. 4.
8. In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione, unitamente alle manette di sicurezza ed agli altri strumenti di autotutela assegnati, vengono formalmente ritirate al dipendente dal Comandante del Corpo.
9. Per le armi assegnate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo seguente, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche al di fuori del servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 7

Modalità di porto dell'arma.

1. Gli addetti alla Polizia Locale che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia, con caricatore pieno e innestato e senza colpo in canna.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge-Quadro 07/03/1986 n. 65 e dell'articolo 19 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, l'appartenente al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti civili ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui l'arma venga portata fuori dal servizio o ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 6, questa è portata con le modalità di cui al primo comma del presente articolo ma in modo non visibile.
3. Il Comandante del Corpo e gli Ufficiali di Polizia Locale possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
4. Unitamente all'arma vanno sempre portate in servizio, con esclusione delle ipotesi di cui al comma precedente del presente articolo, le manette di sicurezza e gli altri strumenti di autotutela.

Art. 8

Servizi da espletarsi con armi.

1. I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati, ecc.).
2. Detti servizi sono, nell'ambito del territorio del Comune, tutti quelli riguardanti l'attività di Polizia Locale (polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalle vigenti norme legislative e regolamentari).
3. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma e gli strumenti di autotutela in dotazione nel rispetto delle norme vigenti, in particolare della legge 110/1975 e ss.mm.ii., in piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

Art. 9

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

1. Gli addetti alla Polizia Locale, di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della Legge-Quadro 07/03/1986 n. 65, prestano servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente chiesto dalla competente autorità, e forniscono l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 10

Servizi di collegamento e di rappresentanza.

1. I servizi di collegamento o in associazione o in convenzione con altri enti pubblici, espletati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza sono svolti con l'arma in dotazione, mentre, nelle stesse ipotesi, i servizi di rappresentanza vengono, di massima, garantiti senz'armi (all'infuori del personale che, a causa del servizio e in relazione alla qualifica rivestita, è tenuto o autorizzato alla dotazione di sciabola), ove non venga altrimenti disposto dal Comandante del Corpo o su richiesta del Sindaco.
2. Il porto dell'arma è altresì consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dalla propria residenza o dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
3. Di tale facoltà è fatta menzione nel provvedimento d'assegnazione dell'arma, disposto dal Comandante Dirigente, per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non residenti o non domiciliati nel territorio comunale.
4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente il decreto deve indicare

obbligatoriamente il luogo di residenza o domicilio del dipendente, ed ogni eventuale successiva variazione dello stesso.

Art. 11

Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso.

1. I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senz'armi.

2. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della Legge-Quadro 07/03/1986 n. 65, che il personale inviato per soccorso sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 12

Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per supporto e relative comunicazioni.

1. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale svolti dal personale di rinforzo, i casi e le modalità del relativo armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente Regolamento.

2. Nei casi contemplati dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato del numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 13

Prelevamento e versamento dell'arma.

1. A seguito dell'assunzione in servizio e previo ottenimento del decreto prefettizio di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, all'appartenente al Corpo di Polizia Locale è assegnata, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del presente Regolamento, l'arma di servizio.

2. L'arma è prelevata, corredata del caricatore di riserva e delle relative

munizioni, presso l'ufficio Comando, previa annotazione, da parte del Comandante Dirigente del Corpo, tramite il consegnatario e/o il sub-consegnatario delle armi, del provvedimento di assegnazione, nel "*Registro di carico/scarico assegnazione armi*", di cui al successivo articolo 17.

3. L'arma deve essere immediatamente versata, corredata di caricatore di riserva e di relative munizioni, tramite il consegnatario e/o il sub-consegnatario delle armi, al Comandante Dirigente del Corpo, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, oppure quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza, o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, o quando siano venuti meno i requisiti psicofisici e attitudinali richiesti e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'organo/autorità competente o del Prefetto.

4. Le armi devono essere prelevate e versate scariche.

Art. 14

Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente al Corpo di Polizia Locale, al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

a) verificare al momento del materiale prelevamento la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;

b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

c) segnalare immediatamente al Comandante Dirigente, tramite il consegnatario e/o il sub-consegnatario delle armi, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;

d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo articolo 20;

f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni ai competenti organi di polizia e consegnare tempestivamente copia della stessa all'ufficio Comando.

Art. 15

Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati all'interno degli uffici del Comando di Polizia Locale.

2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al precedente comma sono svolte di norma da un ufficiale di Polizia Locale

appositamente individuato dal Comandante Dirigente del Corpo, ove ad esse non provveda direttamente quest'ultimo.

3. In caso di assenza o impedimento del consegnatario, le funzioni di cui sopra vengono svolte da un sub-consegnatario, scelto dal Comandante fra gli operatori di polizia locale in servizio.

4. Il consegnatario ed il sub-consegnatario sono entrambi nominati con provvedimento del Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Locale.

5. L'autorità di pubblica sicurezza può prescrivere particolari modalità di custodia, ai sensi dell'articolo 20 della legge 18/04/1975, n. 110, ed ha facoltà di esigere, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo.

6. Le armi assegnate in via continuativa sono custodite diligentemente dall'assegnatario, che dovrà curarne la manutenzione e osservare le vigenti disposizioni in materia, nonché le prescrizioni emanate dal Comandante Dirigente.

7. Gli appartenenti alla Polizia Locale, assegnatari di armi, devono in ogni modo evitare il deposito delle stesse in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

8. Al personale assegnatario è consentita la detenzione dell'arma presso la propria abitazione.

Art. 16

Prescrizioni di sicurezza

1. L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Sindaco o all'Assessore delegato, al Comandante Dirigente, al consegnatario e al sub-consegnatario.

2. L'accesso è altresì consentito al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale esclusivamente per ragioni di servizio e per il tempo strettamente necessario.

3. Le armi devono essere custodite negli armadi metallici, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, scariche.

4. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dal locale in cui sono custodite le armi e le munizioni.

Art. 17

Doveri del consegnatario e/o del sub-consegnatario delle armi

1. Il consegnatario (e/o il sub-consegnatario) delle armi cura(no) con la massima diligenza:

a) la custodia e conservazione della armi e delle munizioni, affidate alla sua cura, negli appositi armadi corazzati di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui connesse ai sensi degli articoli precedenti;

b) l'effettuazione di controlli periodici;

c) la tenuta dei registri ed il disbrigo degli incombenzi burocratici documentali;

d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni inerenti l'armamento.

2. Il consegnatario e/o il sub-consegnatario collabora/no con il Comandante Dirigente del Corpo per la disciplina delle operazioni inerenti l'armamento, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli periodici, nonché per l'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, facendo rapporto per ogni irregolarità o necessità riscontrata.

Art. 18

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni anno, in concomitanza dell'addestramento presso il tiro a segno e ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

2. Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono parimenti sostituite ogni cinque anni.

3. Le munizioni sostituite, se non utilizzate per l'addestramento, sono versate presso il competente posto di polizia, previa redazione dei necessari atti.

4. Le stesse, alla scadenza del periodo di cui al precedente comma, oppure ove presentino anomalie, sono versate secondo le medesime modalità.

Art. 19

Controlli e ispezioni sull'armamento

1. Controlli periodici alle armi, custodite negli armadi corazzati di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, sono effettuati dal consegnatario e/o dal sub-consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei registri di carico/carico.

2. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

3. Il Sindaco, l'Assessore delegato o il Comandante Dirigente del Corpo possono disporre controlli e ispezioni all'armamento affidato in custodia al consegnatario e/o al sub-consegnatario.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 20

Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e ai quali è stata assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento, prestano

servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine il Comando provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dotati dell'arma di servizio, ad una sezione locale del T.S.N. , (ai sensi dell'articolo 1 della legge 28/05/1981 n. 286) o stipula una convenzione con un Campo di tiro regolarmente autorizzato, così come previsto dall'Art. 18 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

3. È facoltà del Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Locale di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro, nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti al Corpo.

4. È facoltà degli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma del presente articolo, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso a proprie spese, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di porto d'armi.

Art. 21

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale, gli appartenenti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino personale di identificazione (di cui all'articolo 50 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale) e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale fino al luogo ove è ubicato il poligono e viceversa.

2. il Comandante Dirigente del Corpo comunica, almeno 7 giorni prima, la disposizione di servizio al Prefetto, il quale può disporre la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

3. Nell'ipotesi contemplata dall'ultimo comma del precedente articolo del presente Regolamento, gli appartenenti alla Polizia Locale dovranno munirsi, a proprie spese, della carta di riconoscimento per il trasporto di armi da tiro (carta verde), rilasciata dalla sezione locale di iscrizione del T.S.N., e vidimata dal Prefetto, prevista dall'articolo 76 del R.D. 06/05/1940 n. 635 (Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi

1. Il fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili per i servizi di Polizia Locale, viene richiesto dal Comandante Dirigente del Corpo.

Art. 23

Norme integrative

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge Quadro 07/03/1986 n. 65, del D.M. 04/03/1987 n. 145, della legge 18/04/975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. e correlato Regolamento d'esecuzione (approvati rispettivamente con R.D. 18/06/1931 N. 773 e con R.D. 06/05/1940 n. 635), della D.G.R. 16-9063 Regione Piemonte del 1/7/2008 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 24

Entrata in vigore e comunicazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Esso è altresì comunicato al Prefetto di Alessandria in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del D.M. 04/03/1987 n. 145 nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
GRAZIA BOCCA



Il Segretario Comunale
GARAVOGLIA ANNA



ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il: - 6 / 11 / 2011
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
GARAVOGLIA ANNA



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Il Segretario Comunale
